

CAMERA DEI DEPUTATI N. 582

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAGNI, BIANCHI BERETTA, MINOZZI, CIAFARDINI, D'AMBROSIO

Presentata il 3 luglio 1987

Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Riteniamo che sia urgente la ripresentazione anche in questa legislatura della proposta di legge che affronta i problemi relativi alla sistemazione del personale docente e non docente delle scuole statali materna, elementare, media e secondaria superiore dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984.

L'applicazione della legge n. 270 del 1982 ha provocato il blocco del numero dei posti funzionanti all'entrata in vigore della legge medesima con conseguenze gravi perché ha impedito il proseguimento e l'avvio di attività innovative pur previste da leggi e da circolari ministeriali e quindi, anziché favorire la qualificazione della scuola e offrire agli utenti prestazioni all'altezza di esigenze sempre più diversificate ha accentuato il disagio,

le confusioni, la percezione nell'opinione pubblica che sia le riforme fatte sia quelle da fare non si vogliono in realtà né anticiparle anche sul terreno della sperimentazione, né probabilmente renderle effettivamente operanti.

La stessa legge n. 326 del 1984 non ha dato risposte risolutive a tutti quei docenti che, pur in possesso di titoli di servizio e di cultura, dopo anni di impegno e anche di sacrificio, dopo aver in molti casi contribuito in maniera determinante a mantenere la scuola ad un livello di dignità culturale, si sono visti esclusi da concreti benefici perché o non sono stati loro riconosciuti diritti o se riconosciuti, non sono stati affermati e goduti.

Questa nostra proposta cerca di dare un contributo che auspichiamo risolutivo per il problema del precariato e nel con-

tempo riprende il discorso per noi importante del sistema di reclutamento che, se attuato rigorosamente, può costituire uno degli strumenti primari per garantire l'accesso al lavoro sia per i docenti sia per i non docenti senza alimentare speranze non realizzabili ma evitando frustrazioni altrettanto negative che possono portare, come è già accaduto, alla mortificazione e alla dispersione di risorse umane qualificate e importanti per far funzionare l'istituzione scuola.

Ci sembra importante riprendere il discorso della qualità della scuola come servizio formativo-educativo che si esplica attraverso l'opera qualificata del personale docente il quale deve essere messo in grado di sviluppare il suo intervento formandosi ed aggiornandosi sul campo e nelle sedi specifiche.

Sul piano organizzativo, però, ci devono essere le condizioni perché un proficuo rapporto docente-discente possa esplicarsi cogliendo tutte le problematiche di

cui ogni soggetto si fa portatore dalla materna alla secondaria superiore: difficoltà di apprendimento, peculiarità di approccio all'oggetto dell'apprendere, consistenza diversa del patrimonio conoscitivo-culturale di partenza.

Da qui la scelta prioritaria di dare risposta e favorire l'applicazione di leggi vigenti per l'istituzione di scuola materna statale fino a garantire una diffusione il più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale, il prolungamento del tempo scolastico, la sperimentazione, l'inserimento nelle migliori condizioni dei soggetti portatori di *handicaps*, corsi di istruzione per adulti. Si chiede, quindi, anche con questa proposta di legge, di rendere qualitativamente e quantitativamente la scuola più adeguata alle esigenze degli utenti, di rendere più trasparenti e più giusti i sistemi di reclutamento per il personale docente e non docente, di offrire un servizio efficiente alle giovani generazioni ed alla società.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOLASTICO PUBBLICO E AUMENTO DEGLI ORGANICI

ART. 1.

1. A partire dall'anno scolastico 1986-87, le dotazioni organiche dei ruoli provinciali delle scuole materne, elementare e media e dei ruoli nazionali degli istituti di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte nonché le dotazioni organiche aggiuntive previste dagli articoli 13, 14 e 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vanno adeguate, sulla base dei criteri di programmazione indicati nell'articolo 2, alle esigenze di sviluppo del servizio scolastico, le quali comportano:

a) l'istituzione — nella prospettiva di una generalizzazione del servizio — di un numero di sezione di scuola materna statale in grado di soddisfare le domande presentate da comuni, entro il 31 marzo di ogni anno;

b) il prolungamento del tempo scolastico nelle scuole elementari che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e per l'applicazione dei nuovi programmi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, fino alla entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dell'istruzione elementare, necessaria per l'attuazione dei programmi;

c) l'istituzione del tempo prolungato nelle scuole medie, in misura tale da dar corso alle domande presentate;

d) l'istituzione di nuove classi e corsi sperimentali nella scuola secondaria superiore sulla base dei progetti di sperimentazione di ordinamenti e di strutture previsti dall'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nella prospettiva della riforma e del contestuale prolungamento a dieci anni dell'obbligo scolastico;

e) l'istituzione di nuovi corsi per l'istruzione degli adulti, sulla base delle richieste concernenti la scuola dell'obbligo e la secondaria superiore;

f) la piena attuazione delle disposizioni degli articoli 12 e 14, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativi alla istituzione di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps* e l'istituzione — in tutte le province — di nuovi corsi pubblici di formazione in servizio per il sostegno ai portatori di *handicaps*, promossi e organizzati dagli IRRSAE e aperti ai docenti di ruolo e non di ruolo che ne facciano richiesta.

ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione contenente il programma di attuazione per il triennio 1988-1991 di nuove sezioni di scuola materna statale, di nuove classi a tempo prolungato nelle scuole elementari e medie, sperimentali nella scuola secondaria superiore, di istruzione degli adulti nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore.

2. Nel programma di attuazione vanno determinate le priorità e definiti i piani speciali di intervento per le regioni e le province dove maggiori risultano le carenze del servizio scolastico e più gravi i dati riguardanti in particolare, i tassi di analfabetismo, di evasione e di abbandono, di frequenza irregolare e di ripetenza, nella fascia dell'obbligo e nei primi due anni della scuola secondaria superiore.

ART. 3.

1. Il sesto comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideeterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di *handicaps* della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di *handicaps* ».

ART. 4.

1. Il numero degli alunni per le prime classi nelle scuole di ogni ordine e grado, non può superare le venticinque unità, al fine di garantire la continuità didattica va confermato il numero nelle classi successive.

2. Rimangono in vigore le disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni delle classi e sezioni comprendenti alunni portatori di *handicaps*.

ART. 5.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano in deroga all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

CAPO II

NUOVE MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI E MODIFICA DI ALCUNE PROVE CONCORSUALI

ART. 6.

1. Le prove scritte per le classi di concorso stabilite dal Ministro della pub-

blica istruzione sulla base delle proposte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, possono svolgersi anche mediante *tests*, saggi brevi, tracce da seguire e sviluppare ed altre prove semistrutturate.

2. È garantita la pubblicità dello svolgimento delle prove orali. A richiesta dell'interessato, la commissione giudicatrice è tenuta a consentire la visione degli elaborati scritti prodotti dal richiedente con i relativi giudizi. Inoltre, sempre a richiesta dell'interessato, la commissione giudicatrice è tenuta a rilasciare copia dei verbali relativi alla prova sostenuta dal richiedente.

ART. 7.

1. A modifica e integrazione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il Ministro della pubblica istruzione emana, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previa consultazione con le organizzazioni sindacali, un decreto riguardante una nuova ripartizione dei punteggi fra l'insieme delle diverse prove di esame ed i titoli di idoneità conseguiti in precedenti concorsi, di servizio e culturali, titoli che vanno adeguatamente rivalutati, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per l'inserimento nella graduatoria finale di merito nel caso di superamento del concorso.

ART. 8.

1. I docenti che compongono le commissioni giudicatrici per i concorsi a cattedra indetti ai sensi del titolo I della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326, debbono essere inclusi in un apposito albo nazionale cui si accede, fermo restando il requisito di anzianità in ruolo non inferiore a cinque anni, mediante

concorsi per titoli culturali stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 9.

1. Per garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle diverse commissioni d'esame per ciascuna specifica classe di concorso, i presidenti e i commissari sono tenuti a partecipare, prima dell'inizio delle prove scritte e orali, a incontri a carattere seminariale organizzati dal Ministero della pubblica istruzione da svolgersi a livello regionale, interregionale e nazionale per le prove concorsuali che avranno luogo rispettivamente in sede provinciale, regionale e interregionale in base all'articolo 1, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 10.

1. In deroga all'articolo 7, sedicesimo comma della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, la misura dei compensi per i presidenti ed i componenti delle commissioni giudicatrici previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è raddoppiata.

CAPO III

GRADUATORIE NAZIONALI

ART. 11.

1. I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento previste dagli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dalla legge 16 luglio 1984, n. 326 e dall'articolo 15 della presente legge, e coloro che sono stati inseriti, al termine dei concorsi successivi al 1982, in graduatorie di merito con voto di almeno sette

decimi possono iscriversi, a domanda, in graduatorie nazionali che diano la possibilità di accedere ai posti resisi disponibili in provincia diversa da quella nella cui graduatoria il docente risulta inserito e che facciano parte delle dotazioni organiche previste dagli articoli 12, 13, 14 e 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

2. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali e provinciali previste dal comma 1 i docenti che, in servizio nelle scuole statali, hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PERSONALE DOCENTE

ART. 12.

1. Nella fase transitoria intercorrente fra i concorsi espletati o in via di espletamento e l'entrata in vigore del nuovo sistema concorsuale previsto dai precedenti capi II e III vengono utilizzate per il 50 per cento dei posti disponibili ed eventualmente per gli idonei oltre il biennio previsto dall'articolo 2, tredicesimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le graduatorie di merito dei vincitori di concorso con un punteggio di almeno sette decimi. Per le province in cui risultano esaurite le graduatorie provinciali si utilizzano anche le graduatorie nazionali di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 13.

1. Ai docenti che sono inclusi nelle graduatorie di merito dei vincitori di concorso a cattedra con un punteggio di almeno sette decimi e che entro la data del 31 agosto 1987 non siano stati immessi nei ruoli della scuola statale e che partecipino ai concorsi per l'amministrazione

scolastica o indetti da altre amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali, per lo svolgimento di servizi educativi e culturali è riservata una quota dei posti messi a concorso in una misura non superiore al 20 per cento.

ART. 14.

1. Per la partecipazione ai concorsi ordinari per il personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori e artistiche, fino all'espletamento di due tornate concorsuali regolate dalle nuove norme di cui ai capi II e III della presente legge, si prescinde dal limite di età per coloro che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo, con nomina di durata annuale, negli otto anni precedenti la data del 10 settembre 1984.

ART. 15.

1. In aggiunta alle graduatorie compilate in base alla legge 16 luglio 1984, n. 326, usufruiscono delle disposizioni previste dall'articolo 3 della medesima legge 16 luglio 1984, n. 326, anche i docenti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1981-1982 con nomina di durata annuale conferita dai presidi o dai direttori didattici e i docenti che, in servizio nelle scuole statali, hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PERSONALE NON DOCENTE

ART. 16.

1. A partire dall'anno scolastico 1987-1988, le dotazioni organiche del personale

ausiliario, esecutivo e di concetto delle scuole di ogni ordine e grado, vanno adeguate alle esigenze dello sviluppo programmato del servizio scolastico, di cui al capo I della presente legge.

ART. 17.

1. Delle dotazioni organiche del personale non docente fanno parte anche i posti di ausiliario nelle scuole medie non utilizzati dopo la trasformazione del doposcuola in scuola a tempo prolungato, ai sensi della ordinanza ministeriale del 22 luglio 1983, nonché i posti lasciati vacanti dagli applicati di segreteria utilizzati, presso i provveditorati agli studi.

2. L'utilizzazione del personale ausiliario tecnico e amministrativo da parte dei provveditorati, delle sovrintendenze scolastiche e del Ministro della pubblica istruzione, richiesta da particolari e motivate esigenze di funzionamento dell'amministrazione scolastica e tenendo anche conto dell'eventuale formazione di personale in sovrannumero presso le scuole avviene, con il consenso degli interessati, sulla base del secondo e terzo comma, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il terzo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno il Ministro della pubblica istruzione, consultate preliminarmente le organizzazioni sindacali, presenta al consiglio d'amministrazione, come previsto dal secondo comma del presente articolo, ed al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, un programma organico di utilizzazione del personale richiesto, per ottenere dall'amministrazione centrale e periferica il loro parere entro sessanta giorni. Ove nell'anno scolastico successivo le domande di utilizzazione da parte delle amministrazioni scolastiche centrale e periferica vengano confermate, il perso-

nale già utilizzato può chiedere il collocamento nel ruolo organico delle amministrazioni menzionate, nelle forme già previste dal secondo comma dell'articolo 51 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

ART. 18.

1. Per i segretari supplenti annuali con nomina conferita dal Provveditore agli studi, ammessi a partecipare al concorso riservato ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326, e che abbiano superato le prove del primo concorso bandito ai sensi dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 6 novembre 1984, senza essere stati immessi in ruolo per insufficienza dei posti disponibili, sono istituite graduatorie provinciali e nazionali ad esaurimento per l'immissione in ruolo.

2. Sono altresì inseriti nelle graduatorie ad esaurimento i segretari supplenti annuali che abbiano svolto due anni di servizio con nomina conferita dal Provveditore agli studi e che abbiano superate le prove del primo concorso ordinario bandito ai sensi dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 novembre 1984, senza peraltro essere stati immessi in ruolo per insufficienza dei posti disponibili.

3. Il personale di cui ai precedenti articoli è inserito nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della immissione in ruolo secondo il punteggio conseguito in base ai titoli di servizio valutati ai sensi delle tabelle di cui all'ordinanza ministeriale 11 marzo 1983 per il conferimento delle supplenze annuali.

4. I posti disponibili ai fini dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1974, n. 420, detratte le aliquote previste dall'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974 e dell'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative allo svolgimento dei concorsi riservati, sono conferiti annualmente ai fini dell'immissione

in ruolo del personale di cui al presente articolo, sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

5. Ai fini del computo dei due anni di servizio previsti per l'ammissione ai concorsi indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è valutabile anche il servizio prestato nelle qualifiche superiori.

6. Nel conferimento delle supplenze annuali da parte dei Provveditori agli studi, a partire dall'anno scolastico 1987-88, è data la precedenza assoluta ai segretari inseriti nelle suddette graduatorie ad esaurimento, se costituite, nell'ordine occupato nelle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 11 marzo 1983.

ART. 19.

1. Le norme previste dal capo II della presente legge si applicano anche ai concorsi per titoli ed esami riguardanti il personale non docente, indetti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974.